

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

MAGISTRATI

Sanzionato il ritardo nei depositi

È legittima la sanzione disciplinare della censura per il magistrato che in tre anni ha depositato provvedimenti con un ritardo oltre il triplo rispetto a quello previsto. Lo hanno affermato le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 9250 depositata ieri respingendo il ricorso del giudice sottoposto a procedimento disciplinare, il quale aveva addotto come giustificazione la circostanza di aver dovuto assistere la madre gravemente malata. Per la Corte, la malattia del familiare è una normale evenienza che seppur dolorosa non può consentire a un magistrato di anteporla ai compiti istituzionali.

TRASPORTI LOCALI

No al rimborso per tornare in sede



Il tempo impiegato dal conducente del bus cittadino alla fine di ogni turno per raggiungere il luogo iniziale di servizio non può essere considerato lavorativo e quindi non va remunerato. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 9301 depositata ieri con la quale i giudici hanno accolto il ricorso dell'azienda di trasporti locale. Gli spostamenti dei lavoratori all'inizio e al termine della giornata lavorativa non dipendevano infatti da esigenze organizzative aziendali, ma da libere scelte dettate da interessi personali degli stessi.

PUBBLICO UFFICIALE

Reato lo schiaffo al controllore

Commette il delitto di resistenza al pubblico ufficiale colui che sorprende sull'autobus senza biglietto sferrare uno schiaffo al controllore. In tale ipotesi sussistono tutti gli elementi del reato, stante la qualifica di pubblico ufficiale del controllore, l'atto di ufficio costituito dalla redazione del verbale e l'ideoneità della condotta, violenta e consapevole, a impedire tale attività (Corte d'appello di Taranto, sentenza n. 1363/2014).

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Esecuzione, i beni vanno elencati

Sussiste il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice se, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare nella quale si è reso necessario l'avviso nei confronti del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario, il legale rappresentante della società debitrice sottoposta a pignoramento «sia stato destinatario della richiesta di indicazione di beni pignorabili da parte dell'ufficiale giudiziario e non renda nel termine di 15 giorni la suddetta dichiarazione» (Tribunale di Taranto con la sentenza 27/2014).

TITOLI IN PAGAMENTO

È calunnia dire il falso sugli assegni

Commette il delitto di calunnia colui che dichiara falsamente di aver smarrito assegni bancari già consegnati in pagamento, incolpando così il prenditore dei titoli, implicitamente e consapevolmente, del delitto di appropriazione di cose smarrite o ricettazione (Tribunale di Ivrea, sentenza 549/2014).

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Riforme in cantiere/1. Agli avvocati la negoziazione per le controversie su diritti disponibili

Legali e notai in aiuto alla Giustizia

Separazioni e divorzi «light», ma i tempi corti saranno decisi dal Ddl

Giovanni Negri
MILANO

Professionisti in campo per l'emergenza giustizia civile. I progetti presentati dal ministro Andrea Orlando al Senato - ma è ormai in dirittura d'arrivo un decreto legge - chiamano direttamente in campo almeno avvocati e notai nella prospettiva di una riduzione dei carichi di lavoro della magistratura per affidare loro pacchetti di nuove competenze. Alcuni procedimenti non dovranno neppure fare ingresso negli uffici giudiziari. E non solo quelli su separazioni e divorzi consensuali, ma anche in tutte quelle vicende che riguardano diritti disponibili e che potrebbero essere gestite direttamente dagli avvocati delle parti evitando in questo modo tutte le forme di mediazione obbligatoria. L'obiettivo è il raggiungimento di un'intesa tra le parti (all'avvocato potrebbe anche essere affidato il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte all'accordo) che bloccherebbe la procedibilità di tutte le domande giudiziali ordinarie per tutto il periodo di durata dell'intesa. L'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono costituirà titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

L'istituto della negoziazione assistita avrebbe poi un delicato ambito di applicazione sul fronte delle separazioni e divorzi consensuali (si era pensato anche ai rapporti relativi ai figli di genitori non coniugati). L'in-

tervento del giudice sarebbe in questo caso escluso, fatta salva la possibilità di un'omologa giudiziale senza udienza. L'autorità giudiziaria dovrebbe invece conservare competenza in tutti i casi in cui sono presenti figli minori o portatori di handicap.

Sul punto, il ministero della Giustizia ha precisato che la modifica da inserire nel decreto legge, non ha però impatto sui tempi di durata della separazione che sono invece oggetto di un disegno di legge sul quale è in corso il dibattito al Senato.

Per la Giustizia infatti «la funzione portante dell'intervento

IL PROGETTO

Fuori dalle aule anche le autorizzazioni a compiere atti pubblici relativi a minori e incapaci
Successioni senza cancelliere

è quella di ridurre il carico degli uffici giudiziari, consentendo alle parti di giungere alla separazione o al divorzio consensuale in tempi più rapidi, senza incidere in alcun modo, dunque, sull'intervallo di tempo che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio e lasciando invariata sul punto la disciplina vigente, proprio al fine di rispettare le prerogative del Parlamento che se ne sta occupando.

«Ne consegue, quindi, - conclude la nota della Giustizia - che l'intervento del Governo e quello del Parlamento, se ap-

provati, incideranno su profili diametralmente diversi. Il primo integra uno strumento stragiudiziale che, ove impiegato, evita ai coniugi di rivolgersi al giudice, mentre l'intervento d'iniziativa parlamentare non modifica in alcun modo la competenza del giudice, ma ha come obiettivo esclusivamente quello di anticipare i tempi necessari per proporre, sempre in sede giudiziale, la domanda di divorzio».

Le cause in corso, in primo grado e appello non assunte in decisione, anche queste su diritti disponibili, con l'esclusione della materia del lavoro, potranno poi essere affidate, dietro richiesta congiunta delle parti, a un arbitro nominato tra gli avvocati da parte del presidente dell'ufficio giudiziario.

Quanto ai notai, al ministero si punta a estendere, nella materia della volontaria giurisdizione, quanto già stabilito per l'omologazione degli atti societari. In particolare potrebbero essere assegnate ai notai le autorizzazioni a compiere gli atti da ricevere nelle forme dell'atto pubblico e che riguardano minori e incapaci.

Sul modello societario, il ricorso all'autorità giudiziaria sarebbe residuale e circoscritto ai casi in cui il notaio incaricato si rifiuta di autorizzare il compimento dell'atto. E, in materia di successioni, ai notai potrebbero essere anche affidati tutti gli adempimenti oggi di competenza dei cancellieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La discesa in campo

Principali competenze affidate ai professionisti sulla base dei progetti illustrati dal ministro della Giustizia Andrea Orlando al Senato

AVVOCATI

Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti

Nelle cause su diritti disponibili in appello e primo grado possibilità di affidare su richiesta delle parti la decisione a un arbitro nominato tra avvocati dal presidente dell'ufficio giudiziario

Procedura di negoziazione assistita

Accordo tra le parti, che non sono rivolte a un giudice o a un arbitro, per un'intesa conciliativa che eviti il giudizio e permetta la formazione di un titolo esecutivo

Separazioni e divorzi

Senza incidere sulla durata della separazione, l'accordo dei coniugi assistiti dagli avvocati supera la necessità dell'intervento del giudice

NOTAI

Volontaria giurisdizione

Assegnazione ai notai delle autorizzazioni a compiere gli atti da ricevere nelle forme di atto pubblico su minori e incapaci

Successioni

Affidamento degli adempimenti oggi svolti dal cancelliere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme in cantiere/2. Dal condominio alle esecuzioni mobiliari aumentano le competenze - Il mandato durerà 12 anni

Più cause davanti ai giudici onorari

MILANO

Più competenze. Fine della remunerazione "a cottimo". Mandato di 12 anni complessivi, ma con un'articolazione precisa sulle competenze. È in via di definizione al ministero della Giustizia un disegno di legge delega per la riforma della magistratura onoraria. Obiettivo è arrivare a un intervento complessivo che parte dalla creazione di un unico corpo di magistrati onorari per comprendere giudici di pace, giudici onorari di tribunale e, sul versante della magistratura requirente, dagli attuali viceprocuratori onorari. In tutti i

casi verrebbero unificati i requisiti per la nomina. Il progetto prevede un'estensione, nel civile, della competenza per materia e per valore in particolare nelle materie del condominio, della comunione, delle esecuzioni mobiliari e, inoltre, un ampliamento del giudizio secondo equità.

Quanto alle modalità di impiego di giudici di pace e Vpo, lo schema di disegno di legge delega prevede l'inserimento all'interno dell'ufficio del processo, stabilendo che possono affiancare il magistrato professionale, giudice o pubblico ministero, per compiere tutti gli

atti preparatori e necessari all'esercizio della funzione. In aggiunta a questi compiti, ai giudici di pace e Vpo verrà affidato il potere di emettere, in via autonoma e quindi con potere di firma, provvedimenti interni al processo, sulla base di direttive impartite dal giudice o dal Pm titolare del fascicolo. Rimarrebbe poi la possibilità di applicare i magistrati giudicanti onorari in tribunale (nel collegio o anche con assegnazione di ruoli), anche se in via residuale.

Viene delineato un percorso formativo che conduce all'esercizio vero e proprio del-

la giurisdizione. In questa prospettiva per i primi 4 anni i compiti affidati ai magistrati onorari consistono solo in quelli collegati all'ufficio del processo e in quelli interni al processo sotto la vigilanza del magistrato professionale. Per i successivi 4 anni, più altri 4 in caso di conferma, sarebbero poi svolte le attività proprie della giustizia onoraria, rimanendo comunque la possibilità per il presidente del tribunale di utilizzare magistrati onorari per l'attività di supporto a quelli togati.

A venire modificato sarà poi l'oggi sempre più discusso si-

stema di remunerazione commisurato al numero di provvedimenti emesso, per lasciare il posto a un meccanismo più equilibrato più centrato sulla effettiva presenza in ufficio. Il compenso sarebbe però attribuito solo in caso di raggiungimento di obiettivi stabiliti in precedenza e comunque non spetterebbero, malgrado le ricorrenti richieste della categoria, in questa direzione, contributi previdenziali o assicurativi. L'impendente andrebbe infine differenziato: quella per le funzioni di supporto alle funzioni giudiziarie dovrebbe essere inferiore a quella riconosciuta al giudice di pace nella pienezza dei poteri.

G. Ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diritti reali e prassi. Le istruzioni del Consiglio nazionale del notariato per liberarsi di un bene

Immobile troppo costoso? Si può rinunciare

Angelo Busani

Come liberarsi di una proprietà immobiliare "fastidiosa"? O di una quota di comproprietà immobiliare che comporta spese e adempimenti e che non è di nessuna utilità?

Sono domande che spesso ricorrono nella prassi professionale quotidiana: si pensi al caso di chi ha ereditato un piccolo appezzamento di terreno in una località lontana, sperduta, mai frequentata; oppure al caso di chi si trova, sempre per ragioni ereditarie, a essere divenuto comproprietario (magari per quota infinitesimale) di un rudere inutilizzato e inutilizzabile, che nessuno vuole comprare o ricevere in donazione e del quale comunque ci si vorrebbe disfare, anche senza ottenere alcun corrispettivo.

La possibilità

Una soluzione efficiente può essere quella della rinuncia al diritto di proprietà o alla quota di comproprietà. Questa soluzione, tuttavia, è una strategia raramente applicata nel mondo professionale, e ciò probabilmente sia per ragioni di scarsa dimestichezza con questo "rimedio", sia per il fatto che è argomento poco trattato o approfondito sui testi di diritto teorico, sia infine perché comunque l'idea che

una proprietà si possa dismettere, rinunciandovi, è assai poco diffusa nella collettività, sia professionale sia non professionale.

C'è senz'altro familiarità con la rinuncia all'usufrutto (per effetto della quale il "nudo proprietario" torna a essere proprietario "pieno") e con la rinuncia alla servitù (con la quale il fondo servente viene sgravato del peso da cui era onerato a vantaggio del fondo dominante), ma la rinuncia alla proprie-

LA SCELTA

I passi da compiere per la cessione di un fabbricato o di una quota allo Stato o a un'altra persona

tà non è usualmente praticata.

Lo studio

Un contributo decisivo alla conoscenza (e quindi all'utilizzabilità concreta) dell'istituto della rinuncia alla proprietà lo offre ora il Consiglio nazionale del notariato, che ha appena pubblicato uno studio (datato 21 marzo 2014 e intitolato «La rinuncia alla proprietà e ai diritti reali di godimento») finalizzato a illustrare i profili giu-

ridici della rinuncia alla proprietà e ai diritti reali e quindi a sgoderne l'utilizzo di questa strategia nella soluzione dei problemi che sono quotidianamente presentati negli studi professionali per cercarne una soluzione.

In sintesi, la proprietà è dunque rinunciabile unilateralmente da parte del titolare del diritto: occorre un atto formato per iscritto (articolo 1350, n. 5, del Codice civile) che deve essere trascritto nei Registri immobiliari (articolo 2643, n. 5, del Codice civile) "contro" il rinunciante. L'effetto dell'atto è quello di rendere la proprietà rinunciata di titolarità dello Stato (articolo 827 del Codice civile), il quale non ha un potere di rifiuto, ma deve "subire" l'ingresso nel suo patrimonio del diritto rinunciato dal precedente proprietario.

Anche la quota di comproprietà si può rinunciare (sempre con atto scritto, da pubblicare nei Registri immobiliari). In questo caso si ha un duplice effetto:

a) il diritto rinunciato non "passa" allo Stato ma agli altri comproprietari, che subiscono una proporzionale espansione della loro quota di comproprietà; essi non possono rifiutare questo effetto, ma possono a loro volta rinunciare, a "beneficio"

UN CASO FREQUENTE

Niente più spese se si abbandona il fondo servente

Una particolare forma di rinuncia riguarda la servitù con il cosiddetto abbandono del fondo servente: l'articolo 1070 del Codice civile sancisce che il proprietario del fondo servente può liberarsi delle spese relative all'esercizio e alla conservazione della servitù rinunciando alla proprietà a favore del proprietario del fondo dominante. Secondo l'opinione maggioritaria è un atto unilaterale che provoca un effetto di smissione immediato della proprietà del fondo servente e un effetto liberatorio, anche per il passato, dalle spese relative alla servitù. In altri termini, il proprietario del fondo dominante "subisce" in tal caso l'acquisto del fondo servente, senza potersi opporre; per evitare l'accrescimento della sua proprietà, altro egli non potrebbe fare che rinunciare a sua volta al diritto di proprietà (articolo 827 del Codice civile) rendendo lo Stato proprietario del fondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

degli altri comproprietari, fino a che ne rimanga uno solo (la cui eventuale rinuncia, infine, fa arrivare il bene rinunciato allo Stato); b) se il comproprietario rinunciante aveva spese da sopportare a causa della sua comproprietà, la rinuncia alla quota di comproprietà ha un effetto liberatorio (articolo 1104 del Codice civile) e quindi toccherà ai comproprietari "superstiti" farsi carico delle spese derivanti dalla comproprietà: sia di quelle già maturate, sia di quelle che matureranno eventualmente in futuro.

Il condominio

In fine, va fatta una precisazione per quanto riguarda il condominio, e cioè alla quota millesimale di comproprietà che spetta, sulle parti comuni dell'edificio, a chi sia proprietario di un appartamento che fa parte del condominio: la coesistenza di parti "private" e di parti "comuni" in un condominio è una situazione resa imprescindibile dallo stato dei luoghi, per cui «il condominio non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni» (articolo 1118, comma 2, Codice civile). Pertanto, non si può pensare a una rinuncia al condominio per disfarsi delle spese condominiali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tar Lazio. Voltura di autorizzazione sanitaria

L'inerzia sul nulla-osta costa alla Regione danni per 150mila euro

IL MERITO



Giuglielmo Saporito

È costata 150mila euro alla Regione Lazio l'inerzia su un'istanza di voltura di autorizzazione sanitaria per un poliambulatorio medico-specialistico. Lo ha stabilito il Tar di Latina con la sentenza 10 aprile 2014 n. 297, sottolineando che il comportamento della Regione era stato gravemente illegittimo, al limite della pretestuosità.

Il poliambulatorio aveva presentato nel settembre 2009 alla Regione Lazio un'istanza di voltura dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ad altra società. L'istanza faceva seguito a una cessione di ramo d'azienda avente a oggetto l'attività sanitaria autorizzata. La Regione rimaneva in silenzio per un anno e, nel dicembre 2010, la ricorrente sollecitava il perfezionamento del procedimento; nel febbraio 2011 la Regione comunicava che la documentazione non era completa: in realtà la richiesta della Regione era ostruzionistica, avendo oggetto circostanze già desumibili dagli atti. Di qui il ricorso al Tar e la domanda di risarcimento articolata in danni da ritardo, per mancati guadagni, perdita di chance, danno all'immagine e danni da mancata gestione (danno "prospettico" conseguente al mancato esercizio dell'attività), per un totale di oltre 6 milioni.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che fosse onere del poliambulatorio provare la disponibilità dell'immobile in cui l'azienda era subentrata, con un orientamento innovativo, gli stessi giudici hanno sottolineato che la Regione avrebbe potuto e dovuto richiedere l'integrazione documentale in tempi utili a garantire il rispetto del previsto termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento. Quindi, c'è un onere di lealtà da parte dell'ente locale, che non può trincerarsi dietro una richiesta di documenti mancanti, ma deve porre in condizione il cittadino di ottenere il provvedimento nei tempi previsti. Si è quindi riconosciuto il risarcimento dei danni, perché il comportamento della Regione è risultato illegittimo e la colpa è stata desunta dalla circostanza che le motivazio-

ni adottate a giustificazione del ritardo sono apparse ai limiti della pretestuosità.

Tuttavia il risarcimento non è stato accordato nella misura richiesta dalla ricorrente. L'articolo 30, comma 3, Dlgs 104/2010 sul processo amministrativo dispone infatti che il giudice, nel quantificare il risarcimento, tenga conto del comportamento delle parti ed escluda i danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza. Secondo il Tar, se la ricorrente si fosse attivata in prossimità della sca-

IL PRINCIPIO

La richiesta di documenti da parte dell'ente dopo oltre un anno dall'istanza è illegittima al limite della pretestuosità

denza del termine di 60 giorni per ottenere la declaratoria dell'obbligo di conclusione del procedimento (e della fondatezza dell'istanza) e avesse coltivato il giudizio, avrebbe ottenuto una definizione in senso favorevole della situazione nei primissimi mesi del 2010, cioè in tempi tali da consentire la quasi totale elisione del danno. In conseguenza, il danno è stato quantificato secondo equità (articolo 1226, Codice civile) nella complessiva somma di 150mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bussola

01 | DANNO DA RITARDO
Il generico e forfetario danno da ritardo, regolato dall'articolo 28 del Dl 69/2013 (legge 98), è calcolato in 30 euro per ogni giorno di ritardo (fino a 2mla euro).

02 | ATTO ILLEGITTIMO
Più consistente è il danno da provvedimento (e da ritardo) illegittimo: in un caso recente il Consiglio di Stato, Sezione III, n.468 del 31 gennaio 2014, nega il risarcimento nel rilascio di una autorizzazione regionale perché nel tempo si sono succedute diverse normative sul piano programmatico e pianificatorio.

La tassazione. Le conseguenze dell'atto

Imposta di donazione se non c'è corrispettivo

Quando si rinuncia alla proprietà (o anche a un altro diritto reale) vanno valutate anche le conseguenze fiscali. La tassazione dell'atto pone una questione complicata dal fatto che di rinuncia si occupano: 1) l'articolo 2, comma 47, Dl 262/2006, che - in connessione con l'articolo 1, comma 2, Dlgs 34/1990 - dispone che «la rinuncia a diritti reali» costituisce presupposto applicativo dell'imposta di donazione; 2) l'articolo 1, Tariffa Parte I, allegata al Dpr 131/1986 sull'imposta di registro, che dispone l'applicazione alla «rinuncia pura e semplice» a «diritti reali immobiliari di godimento» dell'aliquota del 9% se il diritto reale riguarda un fabbricato o un terreno non agricolo o quella del 12% se riguarda un terreno agricolo (o il 2% se con la rinuncia il bene passa a un soggetto titolare dei presupposti per l'agevolazione prima casa).

Se si applica l'imposta di donazione, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella complessiva misura del 3%; se si applica l'imposta di registro, invece, sono dovute nella misura fissa di 50 euro cadauna.

Quando si ragiona nel senso di conferire a tutte queste norme un proprio idoneo e motivato spazio applicativo, altro non resta da concludere (Cassazio-

ne 14279/2000; Cassazione 24512/2005; circolare Entrate 28/E del 27 marzo 2008; risoluzione Entrate 25 del 16 febbraio 2007) che:

a) l'imposta di registro dovrebbe applicarsi alla rinuncia a titolo oneroso, cioè con pagamento di un corrispettivo al soggetto rinunciante, sia che la rinuncia vada a favore del nudo proprietario, sia che si tratti di un soggetto diverso (ad esempio: Tizio rinuncia al diritto di usufrutto sul bene di cui Caio è nudo proprietario, ricevendo da Caio il corrispettivo di 100; Tizio "rinuncia" a favore di Sempronio al diritto di usufrutto (in altri termini, lo vende a Sempronio) sul bene di cui Caio è nudo proprietario, ricevendo da Sempronio il corrispettivo di 100);

b) l'imposta di donazione dovrebbe applicarsi alla rinuncia "pura e semplice", cioè alla rinuncia abdicativa gratuita, quella fatta dal rinunciante (necessariamente a favore del nudo proprietario) senza percepire alcun corrispettivo;

c) l'imposta di donazione si applica anche nel caso di rinuncia traslativa (cioè a favore di soggetto diverso dal nudo proprietario) senza corrispettivo (in effetti è una donazione).

A. Bu

© RIPRODUZIONE RISERVATA